



CC n. 37 del 10.08.04

Ferentino 10.08.04



**COMUNE DI FERENTINO**  
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE  
DI PUBBLICO SPETTACOLO**

## PREMESSA - Riferimenti normativi

**Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635** – "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 311 del 2001, dal d.P.R. n. 293 del 2002, e dal decreto legislativo n. 134 del 1998;

T.U.L.P.S. "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";

**Circolare 15 febbraio 1951 n.16 e ss. mm. del Ministero dell'Interno Direzione gen. protezione civile** "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo";

**D.M. 22/5/92 n. 569** "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";

**D.M. 18/3/96** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";

**D.M. 19/8/96** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

**Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001**, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311** relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)";

**Decreto Ministeriale 4.5.1998** "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";

## **ART.1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

## **ART.2**

### **COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

### ART. 3

#### COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Ferentino è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) da un rappresentante del CONI (il cui parere sarà consultivo ma non vincolante, sarà chiamato a far parte della Commissione solo nel caso in cui trattasi di impianto sportivo);
- h) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.

A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- h) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

2. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.

3. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

4. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

5. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la

commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

#### **ART.4**

##### **NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di componenti eventuali.
4. Uno o più dipendenti comunali scelti dal Sindaco sono nominati e incaricati dell'espletamento delle funzioni di segretario della commissione, per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

#### **ART.5**

##### **CONVOCAZIONE**

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
3. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro cinque giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

#### **ART. 6**

##### **LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE**

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con intervento di tutti i componenti, salva l'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo precedente. In quest'ultimo caso il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il segretario della commissione provvede a redigere il verbale della riunione contenente i pareri, resi anche in forma sintetica, da ciascuno dei componenti per quanto di competenza.

Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

## ART.7

### VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti del presente regolamento e la cadenza temporale degli stessi. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

## ART.8

### SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese per l'esame della pratica e per il sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base degli importi fissati. Le spese comprendono l'"esame pratica" e il "sopralluogo".

2. **Tariffe.** L'importo della tariffa deve essere corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale con la seguente motivazione: "**commissione comunale di vigilanza – esame pratica**" la cui attestazione va allegata in copia alla domanda secondo il seguente tariffario vigente:

- locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 500 posti e strutture amovibili (palchi etc.) - **Euro 180,00** (importo minimo anche in assenza di sopralluogo);
- locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 2000 posti - **Euro 270,00**;
- locali e luoghi di spettacolo con capienza oltre 2000 posti - **Euro 360,00**;
- esame d'urgenza o deroga tempistica (da indicare nella causale) - **Euro 100,00**

- ulteriore sopralluogo (da indicare nella causale) - Euro 100,00

Le tariffe non includono le spese di bollo, se dovute.

**3. Tariffa ridotta:** la tariffa è ridotta al 50%, con eccezione della quota relativa all'urgenza, in caso di manifestazioni organizzate da associazioni e comitati non a scopo di lucro, Parrocchie ed altri enti pubblici.

**4. Pratica gratuita:** le spese non verranno corrisposte solo nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Ferentino o dalle istituzioni scolastiche.

**5.** Ai soli componenti esterni della commissione di cui all'art. 3 spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista pari a Euro 75,00.

## ART.9

### **RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:

- a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per il rilascio delle relative autorizzazioni e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.). Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.